



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 84 del 29/12/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- MODIFICHE – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 14:38, nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 19/12/2025 Prot. n. 54120 in seduta pubblica.

Risultano presenti i Signori:

FRANCONI MATTEO	P	FULCERI ANDREA	P
SALVADORI MARCO	P	LEGGERINI SIMONA	A
MINUTI RICCARDO	P	BAGNOLI MATTEO	A
PALETTA ALICE	P	BARABOTTI FEDERICA	P
DELLA BELLA FLORIANO	P	BRINI ALESSANDRO	A
CARIDI GIOVANNA	A	QUERCETANI GIAN PAOLO	P
BAZI VITO	P	STELLA NICOLÒ BIAGIO	P
MORELLI ELISA	P	CIAMPI DENISE	P
PROSPERI ROSSELLA	P		

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa Adriana Viale

Presiede il Presidente del Consiglio Marco Salvadori.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi e altre entrate dell'ente locale, disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2021 è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*, in attuazione a quanto previsto dalla legge 160/2019, che ha sostituito dal 1/01/2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del d.lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 147/2013”;
- con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021, n. 6 del 22/03/2023 e n. 31 del 27/07/2023 si è provveduto a modificare il regolamento nella versione attualmente vigente;

Vista la disposizione inizialmente contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

Vista la disposizione di cui all'articolo 1 comma 817 come modificata:

- dall'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stata prevista la facoltà per gli enti locali di variare le tariffe secondo *“...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”*,
- dall'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 introducendo la possibilità di rivalutare l'impianto tariffario del canone *“...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...”*;

Visto il comma 831 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00 e che gli importi tariffari sono comunque soggetti a rivalutazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Considerato pertanto che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831 della Legge n. 160/2019
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, evitando che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.
- l'aumento Istat previsto nella percentuale del 17,50% risulterà uguale all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10/12/2025 con la quale si è proceduto ad approvare le tariffe in adeguamento all'Indice ISTAT per l'anno 2026, fatta salva la modifica regolamentare da adottare con la presente deliberazione, per cui si ritiene necessario procedere ad integrare le disposizioni sotto indicate per le categorie di Canone Unico Patrimoniale ricadenti nelle fattispecie della diffusione pubblicitaria e dell'occupazione suolo pubblico: articolo 32 , con inserimento del comma 3; articolo 60 con inserimento del comma 4;

Ritenuto altresì necessario, al fine di rendere la disciplina maggiormente omogenea e rispondente a criteri di ragionevolezza ed equità fiscale, modificare gli articoli 24 comma 8, 53 comma 8 e 54 comma 3, specificando che costituisce pregiudiziale causa ostativa di rilascio di nuova autorizzazione o concessione o subentro, una situazione di generale morosità di natura tributaria nei confronti dell'ente, eliminando la restrizione alla morosità per specifica tipologia di prelievo;

Ritenuto infine necessario, procedere alla globale revisione della numerazione dell'articolato e dei singoli commi ai fini di assicurare l'agevole consultazione del regolamento, nel rispetto delle norme e prassi vigenti in tema di tecnica legislativa;

Dato atto che le modifiche testuali sopra riportate, sono riepilogate nel testo a confronto di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di confermare tutte le altre parti del vigente regolamento che restano invariate, come risulta dall'**Allegato 2)** al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ricordato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 388/2000 *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Richiamata la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito che il comma 15-ter dell'art. 13 del d.l. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili ex art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Preso atto del Parere dei revisori ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
- Con voti favorevoli n. 9 (Vito Bazi, Floriano Della Bella, Matteo Franconi, Rossella Prosperì, Marco Salvadori, Elisa Morelli, Alice Paletta, Andrea Fulceri, Minuti Riccardo) e contrari n. 3 (Federica Barabotti, Gian Paolo Quercetani, Nicolò Biagio Stella) espressi in forma palese da n.12 consiglieri votanti su n.13 consiglieri presenti essendosi astenuto dal voto n. 1 consigliere (Denise Ciampi);

A seguito di proclamazione del Presidente;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come meglio dettagliato nell'**Allegato 1**), parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di stabilire che tali modifiche decorrono dall'01/01/2026, ex art. 53 comma 16 legge 388/2000;
- 3) Di confermare tutte le altre parti del vigente regolamento che restano invariate, come risulta dall'Allegato 2) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 267/2000;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'esigenza di approvare celermente le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

Con successiva specifica votazione e con voti n. 9 (Vito Bazi, Floriano Della Bella, Matteo Franconi, Rossella Prosperì, Marco Salvadori, Elisa Morelli, Alice Paletta, Andrea Fulceri, Minuti Ric-

cardo) e contrari n. 3 (Federica Barabotti, Gian Paolo Quercetani, Nicolò Biagio Stella) espressi in forma palese da n.12 consiglieri votanti su n.13 consiglieri presenti essendosi astenuto dal voto n. 1 consigliere (Denise Ciampi). ed a seguito della proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Marco Salvadori / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A.